Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 25 (1953)

Heft: 3

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 13.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

RIVISTA MILITARE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Anno XXV Fascicolo III

Lugano, maggio-giugno 1953

REDAZIONE: col. Aldo Camponovo, red. responsabile; col. Ettore Moccetti; col. S.M.G. Waldo Riva; cap. Giancarlo Bianchi.

AMMINISTRAZIONE: cap. qm. Neno Moroni-Stampa, Lugano

Abbonamento: Svizzera: un anno fr. 6.— / Conto chèques postale XI a 53 INSERZIONI: Annunci Svizzeri S. A. «ASSA», Lugano, Bellinzona, Locarno e Succ.

IL CORSO DI RIPETIZIONE DEL 1951 VISTO DAL SERVIZIO MEDICO DELL'ASSICURAZIONE MILITARE FEDERALE

Magg. med. Giuseppe MEDICI, Medico-capo dell'Assic. mil. fed.

La legge federale sull'assicurazione militare del 20 settembre 1949, entrata in vigore il 1º gennaio 1950, non ha apportato gran che di nuovo per quanto concerne la cerchia delle persone assicurate (art. 1 contro gli infortuni e le malattie ed art. 2 contro gl'infortuni), ma ha preisato, in modo chiaro, nell'articolo 4, per le affezioni che si manifestano e vengono annunciate o altrimenti accertate durante il servizio, nell'articolo 5, per le affezioni anteriori al servizio, e nell'articolo 6, per quelle accertate dopo il servizio, come e quando l'Assicurazione militare può assumere, ridurre od anche rifiutare la sua responsabilità.

Se si esaminano gli annunci di malattia pervenuti all'Assicurazione militare federale si constata che la maggior parte dei casi, annunciati immediatamente dopo il servizio, concerne dei militi che non si sono annunciati in servizio, come prevede l'art. 4, ma che la loro malattia od infortunio trovasi così evidentemente in relazione col servizio militare prestato, che ogni discussione sull'ammissione o no del caso sarebbe senz'altro vana. Intendo qui parlare delle affezioni catarrali delle vie aeree superiori, delle faringo-tracheiti, delle ferite da marcia, vesciche infette ai piedi, tendiniti, esiti di distorsione pregressa, ecc.